

GESTIONE RIFIUTI



LEGISLAZIONE



TECNICA



DOCUMENTAZIONE



DOTT. CHIMICO MASSIMO FARNE'

massimo.farne@chimici.it

LIBERO PROFESSIONISTA- CONSULENTE SETTORE AMBIENTALE


ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI EMILIA ROMAGNA

LEGISLAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE



GESTIONE RIFIUTI

Analizziamo la relazione



NORMATIVA	
2006	Dlgs. 2006, n. 152 TUA
2008	Direttiva UE 2008, n. 98
2010	D.lgs. 2010, n. 205 Recepimento Dir. UE 2008 n.98
2014-2015	Reg. (UE) n. 1357/2014 in vigore dal 1 giugno 2015
	Decisione (UE) 955/2014 in vigore dal 1 giugno 2015
	Reg. (UE) n. 1342/2014 in vigore dal 1 giugno 2015
2017-2018	Reg. (UE) n. 997/ 2017 in vigore dal 5 luglio 2018
2018	Direttiva UE 2018/ n.851 Modifica ed integra Dir.UE 2008/98
2020	D.Lgs 2020/ n.116 Recepimento Dir. UE 2018/ n.851
2021	Legge 2021/n. 108 Attuazione PNNR

IN SINTESI



DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale e s.m.i.



TESTO UNICO AMBIENTALE

Contiene le norme che regolano la disciplina ambientale
sono escluse
rumore , AUA, campi elettromagnetici



“

FINALITA'

Obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali

TESTO UNICO AMBIENTALE



2006

DECRETO LEGISLATIVO

3 aprile 2006, n. 152
**Norme in materia
ambientale e s.m.i.**

PARTE PRIMA

- Disposizioni comuni e principi generali

PARTE SECONDA

- Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

PARTE TERZA

- Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

PARTE QUARTA

- NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI**

PARTE QUINTA

- Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

PARTE QUINTA BIS

- Disposizioni per particolari installazioni

PARTE SESTA

- Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente

PARTE SESTA BIS

- Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale

ALLEGATI

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale e s.m.i.



PARTE IV

TITOLO I GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II COMPETENZE

CAPO III SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI

CAPO IV AUTORIZZAZIONI ED ISCRIZIONI

CAPO V PROCEDURE SEMPLIFICATE

TITOLO II GESTIONE IMBALLAGGI

TITOLO III GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE RIFIUTI

TITOLO III bis INCENERIMENTO COINCENERIMENTO RIFIUTI

TITOLO IV TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI

<TITOLO V BONIFICA SITI INQUINATI>

TITOLO VI SISTEMA SANZIONATORIO DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

CAPO I SANZIONI

CAPO II SISTEMA TRANSITORIO

ALLEGATI TECNICI

B OPERAZIONI SMALTIMENTO

C OPERAZIONI RECUPERO

D ELENCO RIFIUTI

E OBIETTIVI RECUPERO RICICLAGGIO

F CRITERI REQUISITI IMBALLAGGI

I CARATTERISTICHE PERICOLO

L PREVENIRE RIFIUTI

L-bis CATEGORIE DI PRODOTTI CHE SONO OGGETTO DI INCENTIVI ECONOMICI ALL'ACQUISTO

L-ter MISURE INCENTIVARE GERARCHIA RIFIUTI

L-quater ELENCO RIFIUTI ART.183C.1LETT. B-TER

L-quinques ELENCO ATTIVITA' RIFIUTI ART.183C.1LETT. B-TER

1-2-3 TITOLO 3-Bis NORME TECNICHE E VALORI EMISSIONI IMPIANTI INCENERIMENTO COINCENERIMENTO

1-2-3-4-5 TITOLO V CRITERI GENERALI ANALISI RISCHIO CARATTERIZZAZIONE SITI, INTERVENTI BONIFICA, CONC. SOGLIA CONTAMINANTI

DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti

RECEPITA IN ITALIA CON Dlgs n .205 del 2010

Quadro normativo generale

- La direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana
- Viene introdotto il principio della gerarchia dei rifiuti
- Responsabilità estesa del produttore
- La Direttiva definisce il concetto di sottoprodotto
- E' previsto che taluni rifiuti specifici possano cessare di essere tali
- **Per quanto concerne la gestione dei rifiuti si stabilisce :**
 1. *la responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti*
 2. *il principio di autosufficienza degli Stati*
 3. *il controllo dei rifiuti pericolosi*
 4. *il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi*
 5. *l'etichettatura dei rifiuti pericolosi*
 6. *misure idonee per la raccolta separata degli oli usati e dei rifiuti organici*
 7. *necessità di rilascio di autorizzazioni e registrazioni per il trattamento dei rifiuti*



2008

2010

LO SCENARIO DELLA GESTIONE RIFIUTI E' EVOLUTO MEDIANTE

- **REGOLAMENTO (UE) n. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE** ha sostituito **allegato III elenco** caratteristiche pericolo della **DIRETTIVA 2008/98/CE**
- **LA DECISIONE (UE) n. 955/2014/** che ha modificato **la decisione 2000/532/CE** relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE

**PER ALLINEARE I CRITERI
DI CLASSIFICAZIONE E
CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI**

**CON
IL REGOLAMENTO CLP n. 1272/2008 RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE,
ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E MISCELE
(ARMONIZZATO CON IL SISTEMA GHS)**

**CHE
A PARTIRE DAL 1° GIUGNO 2015, È DIVENUTO IN MATERIA DI
CLASSIFICAZIONE, L'UNICA NORMA IN VIGORE NELL'UE**



LO SCENARIO DELLA GESTIONE RIFIUTI **EVOLVE ULTERIORMENTE**



- **REGOLAMENTO (UE) n. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE ha sostituito allegato III elenco caratteristiche pericolo della DIRETTIVA 2008/98/CE**
- **LA DECISIONE (UE) n. 955/2014 (succ. rettifiche) che ha modificato la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE**

MODIFICANO

TESTO UNICO AMBIENTALE

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

PARTE QUARTA
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

PARTE QUARTA ALLEGATI
ALLEGATO D
ALLEGATO I

LO SCENARIO DELLA GESTIONE RIFIUTI **EVOLVE ULTERIORMENTE**



- **REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO DELL'8 GIUGNO 2017** CHE ha modificato l'allegato III della DIRETTIVA 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di **PERICOLO HP 14 «ECOTOSSICO»**

**PER ALLINEARE I CRITERI
DI CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI**

CON IL REGOLAMENTO CLP N. 1272/2008 RELATIVO ALLA
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO **SOSTANZE E
MISCELE** (ARMONIZZATO CON IL SISTEMA GHS)



~~EVITANDO
LE MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE DELL' ACCORDO EUROPEO
RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DELLE MERCI
PERICOLOSE SU STRADA (**ADR**) PER LA CLASSE 9 – M6 E M7~~

HP14

SI INTRODUCE UNA
NUOVA METODOLOGIA
5 luglio 2018

DIRETTIVA 2018/851/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

MODIFICA ED INTEGRA
DIRETTIVA 2008/98/CE

RECEPITA IN ITALIA IL 3 SETTEMBRE 2020 CON IL Dlgs n. 116



2018

2020

Principali misure

- Eco progettazione
- Processi di produzione
- Modelli di consumo
- Gestione rifiuti**
- Materie prime seconde**
- Riutilizzo acqua
- Innovazione investimenti
- Monitoraggio

Modello
economia
circolare



GESTIONE RIFIUTI CONTENENTI POPs



• **REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo inquinanti organici persistenti, siglati POPs**

• ~~Reg. CE n.850/2004~~ abrogato

Art 7

*1-Chi produce rifiuti e chi detiene rifiuti, ove possibile, **deve evitare la contaminazione** dei rifiuti stessi da parte delle sostanze elencate in riferimento allegato IV*

*2.Nonostante la direttiva 96/59/CE del Consiglio (24), i rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento, o che la contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente alla parte 1 dell'allegato V del presente regolamento, **in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche dei POP.***

*3.Sono vietate le operazioni di **smaltimento o recupero** che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego in quanto tali delle sostanze elencate all'allegato IV.*

LEGGE 29 luglio 2021 , n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.



2021

Le modifiche hanno interessato

- Bonifiche
- Rifiuti e territorio (art 35, 35 bis)
- VIA VAS
- Autorizzaziopbni impianti
- Fonti rinnovabili
- Biogas



Capo VIII

SEMPLIFICAZIONE PER LA PROMOZIONE
DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E IL CONTRASTO AL
DISSESTO IDROGEOLOGICO

RELAZIONE

DIRETTIVA 2008/98/CE ↔ DIRETTIVA 2018/851 UE ↔ TESTO UNICO AMBIENTALE

DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO come modificata da DIRETTIVA (UE) 2018/851 (Economia Circolare - *riutilizzo e riciclaggio*)

TESTO UNICO AMBIENTALE
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

AMBIENTE E SALUTE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Oggetto e ambito di applicazione La presente direttiva stabilisce misure volte a **proteggere l'ambiente e la salute umana** evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti ...

Articolo 177




Campo di applicazione e finalità

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, **anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana**, prevenendo o riducendo gli impatti negativi ...

TESTO UNICO AMBIENTALE

DEFINIZIONI

ASPETTI TECNICI



TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

Art. 183

DEFINIZIONI


RIFIUTO

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore

1. si **disfi** o
2. abbia **l'intenzione** o
3. abbia **l'obbligo** di disfarsi



Il termine **"DISFARSI"** resta quindi come presupposto giuridico e come condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto



TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

Art. 185

ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PARTE IV DEL PRESENTE DECRETO

- Emissioni effluenti gassosi in atmosfera
- Terreno in situ incluso suolo contaminato non scavato
- Suolo non contaminato o materiale allo stato naturale escavato nel corso attività di costruzione
- Rifiuti radioattivi
- Materiali esplosivi in disuso
- Materie fecali
- Sfalci e potature utilizzati in agricoltura, silvicoltura o per produzione di energia
- Acque di scarico
- Sottoprodotti di origine animale
- Carcasse animali morti
- Rifiuti da lavorazioni cave e risorse minerali
- Sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime mangimi
- Suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale
- Rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso

TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

RIFIUTI Art. 184 - CLASSIFICAZIONE

ORIGINE

PERICOLO

URBANI

SPECIALI

PERICOLOSI

NON PERICOLSI



caratteristica pericolo
HP 1 - HP 15


QUINDI

URBANI

- PERICOLOSI
- NON PERICOLOSI

SPECIALI

- PERICOLOSI
- NON PERICOLOSI



TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

Art. 183

DEFINIZIONI

RIFIUTO PERICOLOSO

Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto

AGGIORNAMENTO

Presenta una o più delle quindici proprietà pericolose stabilite dall'allegato III della direttiva 2008/98 CE, come modificato dal regolamento 2014/1357/UE (da HP 1 a HP 15)



CLP GHS

CARATTERISTICHE DI PERICOLO DEI RIFIUTI

(Regolamento UE N.1357/2014 in vigore dal 1 giugno 2015)

- HP1 Esplosivo
- HP2 Comburente
- HP3 Infiammabile
- HP4 Irritante
- HP5 Tossicità specifica
- HP6 Tossicità acuta
- HP7 Cancerogeno
- HP8 Corrosivo
- HP9 Infettivo
- HP10 Tossico per la riproduzione
- HP11 Mutageno



- HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta
- HP13 Sensibilizzante
- HP14 Ecotossico
- HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

Art. 183 c.1 lettera b

DEFINIZIONI

RIFIUTO PERICOLOSO

Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto

Art. 183 c.1 lettera b-bis

DEFINIZIONI

RIFIUTO NON PERICOLOSO

Rifiuto che **NON** presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto

LA DECLASSIFICAZIONE

di rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta tramite diluizione oppure miscelazione del rifiuto che comporta una riduzione della concentrazione delle sostanze pericolose al di sotto della soglia che definisce il carattere di pericolosità'

TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

Art. 187

Divieto miscelazione di rifiuti pericolosi

1. **È vietato miscelare** rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende **la diluizione** di sostanze pericolose.

DEROGHE

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all' articolo 183, comma 1, lettera nn)

RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 c.3) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii



- rifiuti da attività agricole e agro-industriali, silvicoltura (art 2135 cc) e pesca ;
- rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- rifiuti da lavorazioni industriali diversi da comma 2;
- rifiuti da lavorazioni artigianali diversi da comma 2;
- rifiuti da attività commerciali diversi da comma 2;
- rifiuti da attività di servizio diversi da comma 2;
- rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, fosse settiche;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie diverse art 183 comma 1 lettera b-ter;
- macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- veicoli fuori uso.



RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 c.1 b-ter) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

- rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, imballaggi...) ; apparecchiature elettriche, pile accumulatori, ingombranti;
- rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione a rifiuti domestici indicati in allegato L-quater prodotti dalle attività elencate in allegato L-quinquies ;
- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- Rifiuti manutenzione verde pubblico, foglie ,sfalci erba potature alberi, rifiuti pulizia mercati ;
- rifiuti provenienti da aree cimiteriali esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere sopraindicate .



~~RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI~~ >> assimilabili agli urbani

~~art. 198 comma 2 lett. g) e art. 195 comma 2 lett. e) del D.lgs. 152/06~~

E' ASSIMILATO un rifiuto che il Comune attraverso un regolamento delibera, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi (Delibera Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984 e s.m.i.), di prendere in carico nel normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani, **trasformando quindi il rifiuto speciale non pericoloso in rifiuto urbano**

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica
- fogli di carta, plastica, cellophane
- cassette, pallet
- Sughero, paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.

**LA DEFINIZIONE DI
ASSIMILABILE
E'
ABROGATA**

RIFIUTI SIMILI AI DOMESTICI CLASSIFICATI COME URBANI

Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l'art. 6, comma 5)

Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2. Cinematografi e teatri.
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- 5. Stabilimenti balneari.
- 6. Esposizioni, autosaloni.
- 7. Alberghi con ristorante.
- 8. Alberghi senza ristorante.
- 9. Case di cura e riposo.
- 10. Ospedali.
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12. Banche ed istituti di credito.
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16. Banchi di mercato beni durevoli.
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
- 23. Bar, caffè, pasticceria.
- 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- 27. Ipermercati di generi misti.
- 28. Banchi di mercato generi alimentari.
- 29. Discoteche, night club.

Allegato L-quinquies: Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani

TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i



TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

Art. 183 c. 1- lettera n

DEFINIZIONI

GESTIONE

La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.....



TESTO UNICO AMBIENTALE Art.183, c. 1-lettera n

GESTIONE

RACCOLTA

TRASPORTO

INTERMEDIAZIONE

IMPIANTO DESTINAZIONE

SMALTIMENTO

RECUPERO



NON E' GESTIONE

PRELIEVO

RAGGRUPPAMENTO

CERNITA

**DEPOSITO
PRELIMINARE
(alla raccolta)**



TESTO UNICO AMBIENTALE Art.188, comma 1



CORRESPONSABILITA' TRA I SOGGETTI

Cass. Pen. 10 aprile 2012, n. 13363: tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono **RESPONSABILI** non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di **quelle DEI SOGGETTI CHE PRECEDONO O SEGUONO IL LORO INTERVENTO** mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché **la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento**

**CONSERVA
LA RESPONSABILITA' PER L'INTERA
CATENA TRATTAMENTO**

TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

Art. 183 c.1 lettera n

DEFINIZIONI

PRODUTTORE DI RIFIUTI

IL SOGGETTO la cui attività **produce** rifiuti e il **SOGGETTO** al quale sia **giuridicamente** riferibile detta produzione (produttore iniziale)

o

CHIUNQUE **effettui operazioni** di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

**Legge 30 ottobre 2013, n. 125-- ESTENSIONE DEL
CONCETTO DI PRODUTTORE**

Art. 188

PRODUTTORE DI RIFIUTI - ESCLUSIONE RESPONSABILITA'

- Conferimento rifiuti al servizio pubblico di raccolta
- Conferimento rifiuti a soggetti autorizzati per attività di recupero smaltimento dopo ricevimento 4° copia fir entro tre mesi dalla data inizio trasporto
- Conferimento rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie smaltimento

PRODUTTORE DI RIFIUTI

OBBLIGHI

- Classificazione e caratterizzazione rifiuto (CER- valutazioni analitiche)**
- Schede omologhe**
- Classificazione ADR**
- Controllare conformità deposito temporaneo**
- Tenuta e compilazione REGISTRI - FORMULARI – MUD – (RENTRI)**
- Controllo AUTORIZZAZIONI soggetti coinvolti nella gestione rifiuti
(Trasportatore – Destinatario – Intermediario- iscrizione Albo Gestori Ambientali)**

TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

PRODUTTORI DI RIFIUTI RESPONSABILITA' NEL CASO DI APPALTO

Sintesi delle varie sentenze

Appaltatore: produttore materiale

Responsabilità nella gestione del rifiuto classificazione registro FIR trasporto recupero smaltimento
Se non subisce ingerenza nelle operazioni da parte del committente

Committente: produttore giuridico

Oneri di sola vigilanza sui soggetti operanti nella filiera del rifiuto sino alla ricezione IV copia del FIR
Se non esegue ingerenza sulle operazioni dell'appaltatore

Committente: produttore giuridico

Responsabilità sulla filiera
Se esegue ingerenza nelle operazioni del committente



PRODUTTORI DI RIFIUTI APPALTO

Cass. Sez. III n. 223 del 9 gennaio 2018 (Ud 30 mag 2017)

*In ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è **l'appaltatore che** - per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività - riveste generalmente la qualità di **produttore del rifiuto**; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli **obblighi** connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, **salvo il caso in cui, per ingerenza** o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto*

*Esempi
che possono presentarsi
nel caso di attività di
manutenzione*

Art. 183 c.1 lettera g-bis

DEFINIZIONI

RESPONSABILITA' ESTESA PRODUTTORE DI PRODOTTI

Le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilita' finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa rifiuto.

Questo comporta che possano essere implementate misure di progettazione del prodotto e dei componenti tali da ridurre l'impatto ambientale e la produzione di rifiuti al fine di un più efficace:

riutilizzo
prevenzione
riciclaggio
recupero



TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

Art. 183 DEFINIZIONI

ALTRI SOGGETTI OLTRE IL PRODUTTORE



DETENTORE

Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso

COMMERCIANTE

Qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti

INTERMEDIARIO

Qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti

TESTO UNICO AMBIENTALE Art.183,

TRATTAMENTO

operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento

RECUPERO

qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. **L'allegato C della parte IV** del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;



ALLEGATO C PARTE IV

SMALTIMENTO

qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. **L'Allegato B alla parte IV** del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;



ALLEGATO B PARTE IV

OPERAZIONI RECUPERO - Allegato C, PARTE IV Dlgs. 152/2006 ss.mm.i

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (4)

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese preparazione, per riutilizzo, gassificazione, pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche, recupero materia organica per riempimento)

R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici (compresa preparazione riutilizzo)

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (compresa preparazione per riutilizzo, riciclaggio materiale da costruzione, recupero sostanze inorganiche come riempimento e pulizia suolo da recupero suolo)

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11(può comprendere cernita, frammentazione, compattazione, essicamento, triturazione, condizionamento, separazione, raggruppamento.....)

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta)

OPERAZIONI SMALTIMENTO - Allegato B PARTE IV Dlgs. 152/2006 ss.mm.ii

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare (1)



D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (compreso, pretrattamento ,cernita,.....)

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13


D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

END-WASTE / SOTTOPRODOTTO



TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

Art 184, *bis, ter*



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 13 ottobre 2016 , n. 264

SOTTOPRODOTTO

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

DEFINISCE

- **il prodotto:** ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica
- **il residuo di produzione:** ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto
- **il sottoprodotto:** un residuo di produzione **che non costituisce un rifiuto** ai sensi dell'art 184 bis del decreto legislativo 152 del 2006

**AREA DI INTERESSE
SETTORE
AGRO ALIMENTARE**

ELENCA

Il decreto, all'allegato I, **elenca**, infine, le norme che regolamentano **l'utilizzo delle biomasse residuali** destinate all'impiego per la produzione di energia e le operazioni ed attività considerate normali pratiche industriali quando destinate alla produzione di biogas (sezione I) e di energia tramite combustione (sezione II)

TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

Art 184, *bis*

SOTTOPRODOTTO

È UN SOTTOPRODOTTO E NON UN RIFIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183, COMMA 1, LETTERA A), QUALSIASI SOSTANZA OD OGGETTO CHE SODDISFA TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI

DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO come modificata recentemente da DIRETTIVA (UE) 2018/851 (Economia Circolare : *riutilizzo, riciclaggio*)
art. 5

HA
RECEPITO

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui **scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;**
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto **può essere utilizzato direttamente** senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) **l'ulteriore utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, **tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente** e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

Art 184, *ter*

UN RIFIUTO CESSA DI ESSERE TALE, QUANDO È STATO SOTTOPOSTO A UN'OPERAZIONE DI RECUPERO, INCLUSO IL RICICLAGGIO E LA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO, E SODDISFI I CRITERI SPECIFICI, DA ADOTTARE NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI

HA
RECEPITO

DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO come modificata recentemente da DIRETTIVA (UE) 2018/851 (Economia Circolare : *riutilizzo, riciclaggio*)
art. 6

END WASTE

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per **scopi specifici**;
- b) **esiste un mercato** o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto **non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana**.

PRODOTTO

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 28 marzo 2018, n. 69

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di **CONGLOMERATO BITUMINOSO** ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

END WASTE



Art. 3.

Criteria ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

- a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) **dell'Allegato 1**
- b) risponde agli standard previsti dalle **norme UNI EN 13108-8** (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) **dell'Allegato 1**

**ALLEGATO
TECNICO**

Parte a dell'Allegato 1

- per la produzione di miscele bituminose a caldo della serie UNI EN 13108 da 1 a 7,
- per la produzione di miscele bituminose a freddo,
- per la produzione di aggregati legati idraulicamente (ovvero con cemento o calce) e non legati, in conformità alla norma UNI EN 13242.

Parte b dell'Allegato 1

- è stato verificato “visivamente” in ingresso,
- ha superato le verifiche richieste ovvero:
 - il Test di cessione, con i limiti massimi di concentrazione della tab. b.2.2
 - gli IPA e l'amianto, con i limiti massimi di concentrazione della tab. b.2.1
- sono state determinate le caratteristiche prestazionali (granulometria secondo EN 933-1 e natura degli aggregati secondo EN 932-3).

Per quanto riguarda i controlli visivi del fresato in ingresso, essi sono finalizzati a verificare l'assenza di materiale estraneo (legno, plastica, carta, ecc.) diverso dal conglomerato bituminoso, tramite le normali capacità sensoriali ...



**RIFIUTO SPECIALE
PERICOLOSO
CER 170301***

**RIFIUTO SPECIALE
NON PERICOLOSO
CER 170302**

**RIFIUTO
RECUPERO**



END WASTE

PRODOTTO

TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

Art 186

Terre e rocce da scavo

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, **ottenute quali sottoprodotti**, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purchè:

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, **sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti** di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti **ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V**, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.



[Normativa specifica](#)

[Gestione delle terre e rocce da scavo](#)

[DPR 13 giugno 2017, n. 120,](#)

Regolamenti UE

N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011

recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di **rottami metallici** cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013

recante i criteri che determinano quando i **rottami di rame** cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 1179/2012 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2012

recante i criteri che determinano quando i **rottami di vetro** cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Decreti Ministeriali

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 14 febbraio 2013 , n. 22 .

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di **combustibili solidi secondari (CSS)**, ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 29 MARZO 2018

cessazione della qualifica di rifiuto del **CAR FLUFF** (CER 191004), fornendo anche alcuni chiarimenti al DM 14 febbraio 2013, n. 22 che stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessino di essere qualificate come rifiuto

D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

Art 184, *ter comma n.3*

nelle more dell' adozione si continuano ad applicare ...

Decreto 5 febbraio 1998

*Individuazione **dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero** ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (versione coordinata con il DM 5 aprile 2006) Il Ministro dell'ambiente*

Ministero ambiente, tutela del territorio e del mare DECRETO 12 GIUGNO 2002, n. 161

*Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei **rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.***

DECRETO 17 novembre 2005, n. 269

*Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei **rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate.***

REACH

REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006

Art 2.2 CAMPO APPLICAZIONE

I RIFIUTI NON SONO considerati né sostanze, né preparati, né articoli **SONO ESCLUSI** dall'applicazione del regolamento **REACH**

MA NEL CASO DI



DEFINIZIONE DI SOSTANZA PER IL REACH:

elemento chimico e relativi composti allo stato naturale od ottenuti da qualsiasi processo di fabbricazione, compresi eventuali additivi necessari per preservarne la stabilità ed eventuali impurità derivanti dal processo utilizzato, esclusi eventuali solventi che possono essere separati senza influire sulla stabilità della sostanza o modificarne la composizione.

OCCORRE VALUTARE L'APPLICABILITÀ O MENO DELLA NORMATIVA **REACH** OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE, INFORMAZIONE, NOTIFICA ecc.

CRITERI DECISIONALI

ESENTE DA REACH




- *La sostanza risultante dal processo di recupero deve essere la stessa della sostanza già registrata e cioè avere la stessa identità chimica e le stesse proprietà*
- *Le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero*

SOTTOPOSTA A REACH

- ***Se la sostanza, per qualsiasi motivo, non è stata registrata in fase di fabbricazione o importazione, la sostanza recuperata deve essere registrata a seguito dell'operazione di recupero prima di essere destinata a nuovo uso***

CLASSIFICARE

Individuare CER rifiuto



TESTO UNICO AMBIENTALE D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i

Art 184 comma 5

L'articolo 184, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 che, per effetto delle modifiche introdotte, dispone che la corretta **attribuzione dei codici** e delle **caratteristiche di pericolo** dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle **Linee guida redatte dal SNPA** ed approvate con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti erano state approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019 del 27 novembre e pubblicate come Linee guida SNPA n. 24/2020;



LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI



1. INTRODUZIONE NORMATIVA

1.1 Principali riferimenti normativi e linee guida tecniche 8

1.2 Classificazione dei rifiuti pericolosi e procedura di attribuzione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della normativa comunitaria 10

1.2.1 Criteri per la classificazione dei rifiuti pericolosi 10

1.2.2 Procedura di attribuzione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti..... 12

1.2.3 Procedura di valutazione delle caratteristiche di pericolo e valori limite 14

1.2.4 Regolamento CLP e rapporto con la classificazione dei rifiuti 22

1.3 Brevi cenni ad alcune normative europee connesse alla classificazione dei rifiuti

1.3.1 Regolamento 2006/1907/CE (REACH) 24

1.3.2 Direttiva 2012/18/UE (Seveso III), recepita dal d.lgs. n. 105/2015..... 25

1.3.3 Direttiva 1999/31/CE, recepita dal d.lgs. n. 36/2003 così come modificato dal d.lgs. 121/2020 25

1.3.4 Direttiva 2006/21/CE, recepita dal d.lgs. n. 117/2008 25

1.3.5 Regolamento 2006/1013/CE 25

1.3.6 Regolamento 2019/1021/UE (regolamento POPs) 26

2. APPROCCIO METODOLOGICO PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI


3. ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI ED ESEMPI DI CLASSIFICAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

4. CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO

□ APPENDICI



PRODUTTORE



ATTENZIONE
TERMINI NON EQUIVALENTI
DIVERSE PROCEDURE

CLASSIFICARE
Attribuisco codice CER mediante EER
Allegato D parte IV - TUA
Aggiornato dal D.lgs. n.116 del 2020

CARATTERIZZARE
Determino le caratteristiche del rifiuto mediante tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento o recupero finale in condizioni di sicurezza.(Processo, SDS, Schede Tecniche)
Definisco le HP, indagini merceologiche, verifico compatibilità con impianto finale.....
Allegato I parte IV -TUA
Aggiornato dal D.lgs. n.116 del 2020



SUPPORTO DEL LABORATORIO



EER - Elenco Europeo dei Rifiuti

INTRODOTTO

- ❑ LA DECISIONE 2000/532/CE, istituisce il nuovo Elenco Europeo Rifiuti, nel quale sono riportati i codici CER, introducendo le voci a specchio

MODIFICATO

- ❑ LA DECISIONE 2014/955/CE, ha modificato la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

RIPORTATO

- ❑ ALLEGATO D DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 *“norme in materia ambientale – parte quarta – norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”* ed al comma 3 dello stesso allegato sono illustrati i criteri da seguire per individuare correttamente il codice CER da attribuire ad un rifiuto in funzione dell'attività e dello specifico processo produttivo che lo ha generato.

RETTIFICHE

di alcune descrizioni CER aprile 2018

MODIFICHE

D.l 31 maggio 2021 n.77

MODIFICHE


D.Lgs 23 dicembre 2022 n.213

EER - Elenco Europeo dei Rifiuti

- 20 Capitoli
- Numero variabile di sottocapitoli
- 839 Codici CER
- Urbani - Speciali

ATTENZIONE
EER
SOGGETTO
A
REVISIONI

AD OGNI RIFIUTO PERICOLOSO / NON PERICOLOSO DEVE ESSERE ATTRIBUITO IN MODO UNIVOCO UN CODICE CER COSTITUTO DA **TRE COPPIE DI NUMERI**



EER - Elenco Europeo dei Rifiuti

CAPITOLI

01	rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera e cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca trattamento e preparazione di alimenti
03	rifiuti dalla lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04	rifiuti dalla lavorazione delle pelli e dell'industria tessile
05	rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06	rifiuti dei processi chimici inorganici
07	rifiuti dei processi chimici organici
08	rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici, e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09	rifiuti dell'industria fotografica
10	rifiuti da processi termici

EER - Elenco Europeo dei Rifiuti


CAPITOLI

11	rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13	oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli combustibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
14	solventi, refrigeranti, propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
15	rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16	rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati)
18	rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
19	rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20	rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali, nonché dalle istituzioni) inclusi rifiuti della raccolta differenziata

Elenco Europeo dei Rifiuti - CER


COME IDENTIFICARE UN RIFIUTO NELL'ELENCO

CON QUALE ORDINE PROCEDERE 1° STEP




Elenco Europeo dei Rifiuti - CER

CON QUALE ORDINE PROCEDERE II° STEP




Elenco Europeo dei Rifiuti - CER

CON QUALE ORDINE PROCEDERE III° STEP




Elenco Europeo dei Rifiuti - CER

CON QUALE ORDINE PROCEDERE IV° STEP



NEL CASO NON SI RIESCA AD IDENTIFICARE UN CODICE CER SI RIPRENDE LA PROCEDURA CONSIDERANDO I CODICI 99 NEI VARI CAPITOLI

CER DIAGRAMMA DECISIONALE



CODICI CER (Codice Europeo Rifiuti)

Classificare i rifiuti in funzione del settore produttivo di origine NON INDISPENSABILE ANALISI IN LABORATORIO		
PERICOLOSO	CER - Asteriscato (*)	Analisi chimica Determinazione HP Componenti pericolosi valuto soglie / cutoff parametri chimico- fisici- merceologici
NON PERICOLOSO	CER - Non Asteriscato	Nessuna Analisi chimica
CON CODICE A SPECCHIO PERICOLOSO NON PERICOLOSO	? CER - Asteriscato (*)	Analisi chimica Determinazione HP Componenti pericolosi valuto soglie / cutoff parametri chimico- fisici -merceologici
	? CER - Non Asteriscato	

Attraverso una valutazione analitica in Laboratorio ottengo risposte in merito alla corretta gestione del rifiuto

Elenco Europeo dei Rifiuti - CER

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01* preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose


03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati

NON PERICOLOSO

VOCI SPECULARI

PERICOLOSI

CODICI CER (Codice Europeo Rifiuti)



rifiuti da fibre tessili lavorate

Il rifiuto è individuato esclusivamente **da un codice non pericoloso, ossia da un CODICE NON ASTERISCATO** e non è accompagnato da una corrispondente voce specchio pericolosa.

Il rifiuto è, pertanto, sempre classificato come **NON PERICOLOSO ASSOLUTO** ai sensi della **Direttiva 2008/98/CE** e non occorrono ulteriori valutazioni.

CODICI CER (Codice Europeo Rifiuti)

CODIFICAZIONE CER
OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI

13

01

01*



oli per circuiti idraulici contenenti PCB

Il rifiuto è individuato esclusivamente **da un codice pericoloso, ossia da un CODICE ASTERISCATO** e non è accompagnato da una corrispondente voce specchio pericolosa. Il rifiuto è, pertanto, sempre classificato come **PERICOLOSO ASSOLUTO ai sensi della Direttiva 2008/98/CE** .

La ricerca delle caratteristiche di pericolo sarà, tuttavia necessaria ai fini della successiva gestione dello stesso.

CODICI CER (Codice Europeo Rifiuti)

CODIFICAZIONE CER RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI		
07	01	11(*)
07	01	12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, **diversi da quelli** di cui alla voce 07 01 11



Il rifiuto è individuato da voci specchio, ossia da due voci tra loro correlate, di cui almeno una pericolosa ed almeno una non pericolosa. In questo caso esso può essere classificato come **PERICOLOSO O NON PERICOLOSO** in funzione della sussistenza o meno di una o più caratteristiche di pericolo.

QUINDI VALUTAZIONI ULTERIORI SUL PROCESSO

PUO' ESSERE NECESSARIA VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI COMPONENTI PERICOLOSI NEL RIFIUTO

CODICI CER (Codice Europeo Rifiuti)



**CAMPIONE DI RIFIUTO
RESINA ESAURITA
IMPIANTO DI FILTRAZIONE
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE**



IMPIANTO - PROCESSO

01	rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera e cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca trattamento e preparazione di alimenti
03	rifiuti dalla lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04	rifiuti dalla lavorazione delle pelli e dell'industria tessile
05	rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06	rifiuti dei processi chimici industriali
07	rifiuti dei processi chimici organici
08	rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici, e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
09	rifiuti dell'industria fotografica
10	rifiuti da processi termici
11	rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13	oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli combustibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
14	solventi, refrigeranti, propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
15	rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16	rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati)
18	rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorante direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
19	rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20	rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali, nonché dalle istituzioni) inclusi rifiuti della raccolta differenziata




CODICI CER (Codice Europeo Rifiuti)

19

RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE



CAMPIONE DI RIFIUTO
RESINA ESAURITA
IMPIANTO DI FILTRAZIONE
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE





ATTIVITA'

19



PROCESSO

?



TIPOLOGIA

?

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 06	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 07	percolato di discarica
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 11	rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda





ATTIVITA'

19



PROCESSO

19 08



TIPOLOGIA



?

19 08**RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, NON SPECIFICATI ALTRIMENTI**

19 08 01	residui di vagliatura
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07*	soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni
19 08 08*	rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua,
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali,
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99	rifiuti non specificati altrimenti





ATTIVITA'

19



**CAMPIONE DI RIFIUTO
RESINA ESAURITA
IMPIANTO DI FILTRAZIONE
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE**



PROCESSO

19 08

**C.E.R
Codice Europeo Rifiuti**



TIPOLOGIA

**19 08 06*
RIFIUTO
PERICOLOSO**



**VALUTAZIONE HP
in laboratorio**

NON SBAGLIAMO CODICE CER

SIGNIFICA PROPAGARE ERRORI SULL'INTERA FILIERA

Attribuisco CER non pericoloso
a rifiuto pericoloso

OPPURE

Attribuisco CER pericoloso
a rifiuto non pericoloso

- Gestione non autorizzata
- Gestione difforme dalle prescrizioni di autorizzazione
- Rischio di errata classificazione ADR
- Trasporto non conforme
- Procurato allarme

TUA

Art. 256-259-260

**ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA
TRAFFICO ILLECITO**



REATI PENALI

NON SBAGLIAMO CODICE CER

SIGNIFICA PROPAGARE ERRORI SULL'INTERA FILIERA

**Attribuisco CER non pericoloso
a rifiuto pericoloso**

OPPURE

**Attribuisco CER pericoloso
a rifiuto non pericoloso**

- Errori Omissioni REGISTRI CARICO / SCARICO
- Errori Omissioni FORMULARI
- Errori Omissioni MUD

TUA

Art. 258


**VIOLAZIONE OBBLIGHI COMUNICAZIONE TENUTA
REGISTRI FORMULARI**



**ILLECITI
AMMINISTRATIVI**

CARATTERIZZARE

Trovare le singole caratteristiche di pericolo



VALUTAZIONI INERENTI CARATTERIZZAZIONE

rifiuto pericoloso e/o rifiuto voce specchio pericoloso

INDIVIDUARE SOSTANZE	<i>Informazioni pervenute dal produttore - Conoscenza del processo chimico - Il campionamento ed analisi</i>
DETERMINARE I PERICOLI DI SOSTANZE	<i>Scheda di sicurezza dei prodotti - Normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e delle miscele - Fonti informative europee ed internazionali</i>
DETERMINARE CONCENTRAZIONI DI SOSTANZE	<i>Caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate dall'analisi chimica con il limite soglia dei componenti – Applicazione metodi di prova</i>

RICORDIAMO LA DEFINIZIONE DI SOSTANZA PER IL REACH

elemento chimico e relativi composti allo stato naturale od ottenuti da qualsiasi processo di fabbricazione, compresi eventuali additivi necessari per preservarne la stabilità ed eventuali impurità derivanti dal processo utilizzato, esclusi eventuali solventi che possono essere separati senza influire sulla stabilità della sostanza o modificarne la composizione

SOLO NEL CASO CHE

Le sostanze presenti in un rifiuto, non sono note oppure non possono essere determinate mediante metodi standard, il rifiuto si classifica come pericoloso. (Esempio speciazione del metallo)

**PRINCIPIO
COMUNITARIO
PRECAUZIONE**

VALUTAZIONE CARATTERISTICHE HP

LA NORMA

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014
sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE s.m.i del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive

METODI DI VALUTAZIONE

Da HP1 a HP15

Riferimento
Reg.CE. 1272/2008
CLP – GHS

DETERMINAZIONE
CONCENTRAZIONE DEI
COMPONENTI PERICOLOSI
sommatorie
con valori soglia, cut-off

METODI PROVA

Riferimento
Reg.CE n.440/2008
adeguamento ATP
mediante
Reg. (UE) 2017/735
Riferimenti
metodi internazionali
riconosciuti

I METODI DI PROVA PREVALGONO SULLE VALUTAZIONI MEDIANTE CONCENTRAZIONI

VALUTAZIONE CARATTERISTICHE HP

LA NORMA

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014
sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE s.m.i del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive

IMPORTANTE
Valore soglia / cut-off value

Quando una sostanza è presente nei rifiuti **in quantità inferiori al suo valore soglia**, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione .

Applicazione principio di addittività

(Σ)

esempio conc, sostanza ~~$\leq 1\%$~~

VALUTAZIONE CARATTERISTICHE HP

Comunicazione

Commissione Europea contenente gli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”

“ nel caso in cui il detentore del rifiuto disponga di qualche conoscenza in merito agli elementi del rifiuto ma non alle sostanze presenti nello stesso, si suggerisce di utilizzare il concetto di determinazione delle sostanze secondo uno scenario realistico corrispondente **allo «scenario realistico più sfavorevole» per ciascun elemento identificato.** Tali sostanze relative allo scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate per ciascuna caratteristica di pericolo e successivamente dovrebbero essere utilizzate per la valutazione delle caratteristiche di pericolo. Le sostanze relative allo **scenario realistico più sfavorevole dovrebbero essere determinate tenendo conto delle sostanze che potrebbero essere *ragionevolmente* presenti nei rifiuti** (ad esempio in base alle sostanze utilizzate nel processo di generazione dei rifiuti in esame e alla chimica associata)”.

RAGIONEVOLE

Ricerca solo le sostanze
pericolose pertinenti al rifiuto

Alla base di un **CORRETTO GIUDIZIO** di
Classificazione e Caratterizzazione
di un rifiuto va evidenziata l'importanza della fase di campionamento

Il campionamento si definisce come l'operazione di prelevamento di una sostanza, di un materiale, di una matrice ambientale, di volume e composizione tali che le proprietà misurate nel campione, così definito, rappresentino entro un certo limite accettabile, le stesse proprietà della matrice originaria.

La norma cogente a livello nazionale che disciplina il **procedimento di campionamento** manuale di rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi in relazione al loro diverso stato fisico e giacitura è la “**UNI 10802 ed. 2013** – Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi .

La norma UNI EN 14899 detta le modalità di progettazione della campagna di campionamento: schema quadro di riferimento per la preparazione e l'applicazione del piano campionamento.

Le norme UNI CEN 15310 dettano procedure per aspetti tecnici .

UNI CEN/TR 15310-1 (Massa minima degli incrementi, numero degli incrementi);
UNI CEN/TR 15310-2 (Tecnica di campionamento);
UNI CEN/TR 15310-3 (Riduzione dei campioni);
UNI CEN/TR 15310-4 (Conservazione e Trasporto);
UNI CEN/TR 15310-5 (Guida alla stesura di un piano di campionamento).

CARATTERISTICHE PERICOLO	DESCRIZIONE
HP1 Esplosivo	rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante
HP2 Comburente	rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie
HP3 Infiammabile	<p>rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60°C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55°C e inferiore o pari a 75°C;</p> <p>rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;</p> <p>rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;</p> <p>rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20°C e a pressione normale di 101,3 kpa;</p> <p>rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;</p> <p>altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili</p>

HP4 Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari	rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari
HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione	rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione
HP6 Tossicità acuta	rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione
HP7 Cancerogeno	rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza
HP8 Corrosivo	rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea

HP9 Infettivo	rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
HP10 Tossicità per la riproduzione	rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie
HP11 Mutageno	rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula
HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta	rifiuto che libera gas a tossicità acuta (acute tox. 1,2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido
HP13 Sensibilizzante	rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori
HP14 Ecotossico	rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali
HP15	rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI



4. CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO

*Nel presente capitolo è riportata un'analisi dei criteri previsti, per la classificazione dei rifiuti, dalla normativa di settore e sono proposti, sulla base di tali criteri, possibili approcci metodologici finalizzati **alla valutazione e attribuzione delle singole caratteristiche di pericolo**. Come è noto, la direttiva 2008/98/CE e la decisione 2000/532/CE richiamano, in maniera estesa, la normativa sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose (regolamento CLP). Quest'ultima contiene diverse indicazioni che, sebbene non espressamente rivolte alla classificazione dei rifiuti, possono però fornire un utile supporto anche in tale ambito, in particolar modo per quanto concerne la definizione dei metodi di prova, anche di tipo semplificato.*

L'analisi delle procedure individuate dalla normativa CLP, riportata nel presente capitolo, si basa prevalentemente sulle informazioni contenute nelle linee guida applicative predisposte dall'European Chemicals Agency (ECHA), con particolare riferimento al documento "Guidance on the Application of the CLP Criteria - Guidance to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures"³⁰.

CRITERI DI VALUTAZIONE	CARATTERISTICHE DI PERICOLO
METODO DI PROVA Reg.CE 440/ 2008	HP1-HP2-HP3
LINEE GUIDA ECHA (<i>“Guidance on the Application of the CLP Criteria - Guidance to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures”</i>) ∑ SOMMATORIE CON VALORI SOGLIA valori al di sotto dei quali le sostanze non devono essere considerate nelle sommatorie	HP4-HP6-HP8
LINEE GUIDA ECHA (<i>“Guidance on the Application of the CLP Criteria - Guidance to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures”</i>)	HP5-HP7
NORMATIVA NAZIONALE SPECIFICA D.P.R n. 254 / 2003	HP9
LINEE GUIDA ECHA (<i>“Guidance on the Application of the CLP Criteria - Guidance to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures</i> Attenzione SE OPPORTUNO METODI PROVA Reg. CE 440/2008	H10-HP11-HP12-HP15
TEST IN VITRO UFFICIALI OPPURE METODI DI PROVA Reg.CE 440/2008	HP13
METODO DI PROVA Reg.CE 440/ 2008 ∑ SOMMATORIE CON VALORI SOGLIA valori al di sotto dei quali le sostanze non devono essere considerate nelle sommatorie	HP14
Gli inquinanti organici persistenti individuati dal terzo trattino del paragrafo 2 dell'allegato alla decisione 2000/532/CE si applicano i limiti di cui all'allegato IV del regolamento 2019/1021/UE	POPs

METTIAMO IN CORRELAZIONE LE INDICAZIONI DI PERICOLO DELLE SOSTANZE PRESENTI NEL RIFIUTO (CLASSIFICAZIONE NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO CLP) CON LE CARATTERISTICHE DI PERICOLO DEL RIFIUTO


CARATTERISTICHE DI PERICOLO		INDICAZIONI DI PERICOLO (CLP)
HP1	Esplosivo	H200 – H201 – H202 – H203 H204 – H240 – H241
HP2	Comburente	H270 – H271 – H272
HP3	Infiammabile	H220 – H221 H222 – H223 H224 – H225 H226 – H228 H242 – H250 H251 – H252 H260 – H261

HP4	Irritante / Irritazione cutanea e lesioni oculari	H314 1A – H315 – H319 – H318
HP5	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) e Tossicità in caso di aspirazione	H370 – H371 H372 – H373 H304 – H335
HP6	Tossicità acuta	H302 – H312 – H332 – H300 H301 – H310 – H311 – H330 H331
HP7	Cancerogeno	H350 – H351
HP8	Corrosivo	H314
HP9	Infettivo	H200 – H201 – H202 – H203
HP10	Tossico per la riproduzione	H360 – H361
HP11	Mutageno	H340 – H341
HP12	Liberazione di gas a tossicità acuta	EUH029 – EUH031 – EUH032
HP13	Sensibilizzante	H317 – H334
HP14	Ecotossico	H400 – H410 – H411 – H412 – H413 – H420
HP15	Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente	H205 – EUH001 – EUH019 – EUH044

1	2	3	4	5	6
Nuovo codice HP	Significato	Frase H di riferimento	concentrazione	Etichette CLP	Etichette ADR
HP1	Esplosivo	H 200, H 201, H 202, H 203, H 204, H 240, H 241,	---	 ESPLOSIVO	
HP2	Comburente	H 270 H 271 H 272	---	 COMBURENTE	
HP3	Infiammabile	H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261	---	 INFIAMMABILE	
HP4	Irritante	H314 H315 H318 H319	1 %, 20 %, 10 %, 20 %,	 IRRITANTE	---
HP5	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione	H370 H371 H335 H372 H373 H304	1 % 10 % 20 % 1 % 10 % 10 %	 NOCIVO	---
HP6	Tossicità acuta	H300 ¹¹ H300 ¹² H301 H302 H310 ¹³ H310 ¹⁴ H311 H312 H330 ¹⁵	0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 %	 TOSSICO	

		H330 ¹⁶ H331 H332	0,5 % 3,5 % 22,5 %		
HP7	Cancerogeno	H350 H351	0,1 % 1,0 %	 TOSSICO A LUNGO TERMINE	---
HP8	Corrosivo	H314	5 %	 CORROSIVO	
HP9	Infettivo	---	---	---	
HP10	Tossico per la riproduzione	H360 H361	0,3 % 3,0 %		---
HP11	Mutageno	H340 H341	0,1 % 1,0 %		---
HP12	Liberazione di gas a tossicità acuta	EUH029 EUH031 EUH032	---	---	---
HP13	Sensibilizzante	H317 H334,	10 %,	---	---
HP14	Ecotossico	H400 H411 H412 H413	≥ 0,25% ≥ 2,5% ≥ 25% ≥ 0,1%	 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	
HP15	Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente	H205 ¹⁷ EUH001 ¹⁸ EUH019 ¹⁹ EUH044 ²⁰		---	---

DEPOSITO TEMPORANEO




TESTO UNICO AMBIENTALE Art.185 bis

Definizione

DEPOSITO TEMPORANEO

Il raggruppamento dei rifiuti al fine del trasporto effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, ...

(ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento dalla rispettiva area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti)



TESTO UNICO AMBIENTALE Art.185 bis

Differenza

**DEPOSITO
TEMPORANEO**

**Non sottoposto
AUTORIZZAZIONE**

STOCCAGGIO

**Smaltimento
D15 - All.B**

**Deposito
preliminare**

**Recupero
R13 - All.C**

**Messa in
riserva**

**sottoposto
AUTORIZZAZIONE**

DEPOSITO TEMPORANEO

La prima cosa di cui ogni impresa si deve preoccupare quando stocca i propri rifiuti è quella di


non contaminare

SUOLO, SOTTOSUOLO

ACQUE - ACQUE DI FALDA, ARIA

anche quando tale contaminazione può derivare da acque di dilavamento/colatura di rifiuti non pericolosi.

INOLTRE GARANTIRE **SALUTE E SICUREZZA** PER I LAVORATORI



ANALIZZIAMO LE CONDIZIONI GESTIONALI
PER REALIZZARE CIÒ



TESTO UNICO AMBIENTALE Art.185 bis comma2

DEPOSITI TEMPORANEO CON POPS

I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti POPS di cui al Regolamento UE 2019/1021 Allegato IV devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7 Gestione dei rifiuti

1. Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV

2. Nonostante la direttiva 96/59/CE del Consiglio (24), i rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento, o che la contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente alla parte 1 dell'allegato V del presente regolamento, in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche dei POP. Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma.

3. Sono vietate le operazioni di smaltimento o recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego in quanto tali delle sostanze elencate all'allegato IV.

4. In deroga al paragrafo 2: a) i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono essere in alternativa smaltiti o recuperati in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione indicati nell'allegato IV;

REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO

ALLEGATO IV

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni
in materia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 7

ENDOSULFAN

ESACLOROBUTADIENE

NAFTALENI POLICLORURATI

TETRABROMODIFENILETERE

PENTABROMODIFENILETERE

ESABROMODIFENILETERE

EPTABROMODIFENILETERE

DECABROMODIFENILETERE

PENTACLOROBENZENE

ESABROMOCICLODODECANO

ALDRIN

CLORDANO

DIELDRIN

ENDRIN

EPTACLORO

ESACLOROBENZENE

MIREX

TOXAFENE

BIFENILI POLICLORURATI (PCB)

DDT (1,1,1-TRICLORO-2,2-BIS(4-
CLOROFENIL) ETANO)

CLORDECONE

DIBENZO-P-DIOSSINE E DIBENZOFURANI
POLICLORURATI (PCDD/PCDF)

HCH, COMPRESO IL LINDANO

ESABROMOBIFENILE


PFOS PERFLUOROTTANI

ALCANI C10-C13 CLORURATI

LIMITI TEMPORALI E VOLUMETRICI

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- 1 Cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- 2 Quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri per i rifiuti pericolosi: In nessun caso il deposito temporaneo può avere durata superiore ad un anno.



CATEGORIE OMOGENEE

Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche: quindi determinazione del codice CER per ogni rifiuto pericoloso e non pericoloso e caratterizzazione HP nel caso di rifiuti pericolosi. Sono vietate qualsiasi forme di diluizioni.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi oppure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi evitando in questo modo impreviste reazioni, diluizioni illecite (declassamento) e mancate operazioni di recupero.



TUA Art. 187.

**DIVIETO MISCELAZIONE RIFIUTI
PERICOLOSI**

**PRESENZA DI DEROGHE PER IMPIANTI DI
SMALTIMENTO E RECUPERO**

**DELIBERAZIONE DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE 27 luglio 1984
NORME TECNICHE
SULLO STOCCAGGIO PROVVISORIO
DEI RIFIUTI**



TUA Art. 187.

DIVIETO MISCELAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI

PRESENZA DI DEROGHE PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO

L'art 187, comma 1, D.L.vo n. 152/2006 pone il divieto di miscelazione esclusivamente a determinate condizioni, ossia:

1. miscelazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolosità differenti (HP differenti);
2. miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

*Il comma 2 del medesimo articolo prevede delle **deroghe** al suddetto divieto, stabilendo che "... la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, **può essere autorizzata** ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:*

A CONDIZIONE

DI NON ARRECARRE PERICOLO ALLA SALUTE UMANA O PREGIUDIZIO ALL' AMBIENTE.

DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE 27 luglio 1984

NORME TECNICHE 4.1

- **PER OGNI CODICE CER IDENTIFICATO DEVE ESSERE PREDISPOSTO UN APPOSITO CONTENITORE DI STOCCAGGIO PER IL DEPOSITO TEMPORANEO.**
- **IL CONTENITORE DOVRÀ ESSERE SCELTO IN MODO APPROPRIATO IN BASE AL VOLUME E AL TIPO DI RIFIUTO, L'IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE DEVE SODDISFARE SPECIFICHE CONDIZIONI.**
- **I RECIPIENTI, FISSI E MOBILI, COMPRESI LE VASCHE ED I BACINI, DESTINATI A CONTENERE RIFIUTI DEVONO POSSEDERE ADEGUATI REQUISITI DI RESISTENZA IN RELAZIONE ALLE PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE ED ALLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI CONTENUTI.**
- **I RIFIUTI INCOMPATIBILI, SUSCETTIBILI PERCIÒ DI REAGIRE PERICOLOSAMENTE TRA DI LORO, DANDO LUOGO ALLA FORMAZIONE DI PRODOTTI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI E/O TOSSICI, OVVERO ALLO SVILUPPO DI NOTEVOLI QUANTITÀ DI CALORE, DEVONO ESSERE STOCCATI IN MODO CHE NON POSSANO VENIRE A CONTATTO TRA DI LORO.**
- **SE LO STOCCAGGIO DI RIFIUTI LIQUIDI AVVIENE IN UN SERBATOIO FUORI TERRA, QUESTO DEVE ESSERE DOTATO DI UN BACINO DI CONTENIMENTO DI CAPACITÀ PARI ALL'INTERO VOLUME DEL SERBATOIO.**
- **SE IL DEPOSITO AVVIENE IN CUMULI, QUESTI DEVONO ESSERE REALIZZATI SU BASAMENTI RESISTENTI ALL'AZIONE DEI RIFIUTI E DEI MEZZI IMPIEGATI SULLE PIAZZOLE PER LA MOVIMENTAZIONE.**

DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE 27 luglio 1984

NORME TECNICHE 4.1

- I RIFIUTI STOCCATI IN CUMULI DEVONO ESSERE PROTETTI DALL'AZIONE DEGLI AGENTI ATMOSFERICI (ACQUE METEORICHE, E, OVE ALLO STATO POLVERULENTO, DALL'AZIONE DEL VENTO).
- ALLO SCOPO DI RENDERE NOTA, DURANTE IL DEPOSITO TEMPORANEO, LA NATURA E LA PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI, I RECIPIENTI, FISSI E MOBILI, DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE CONTRASSEGNA TI CON ETICHETTE O TARGHE, APPOSTE SUI RECIPIENTI STESSI O COLLOCATE NELLE AREE DI STOCCAGGIO; DETTI CONTRASSEGNI DEVONO ESSERE BEN VISIBILI PER DIMENSIONI E COLLOCAZIONE.
- I RIFIUTI DOVRANNO ESSERE STOCCATI UNICAMENTE NELL' APPOSITA AREA PREVISTA COME DEPOSITO; TALE AREA DOVRÀ ESSERE ADEGUATAMENTE SEGNALATA CON IDONEA CARTELLONISTICA, INACCESSIBILE ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE E PROTETTA IN MODO OPPORTUNO ONDE EVITARE LA CONTAMINAZIONE DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.
- I RIFIUTI CHIMICI DEVONO ESSERE CONSERVATI LONTANO DA FONTI DI CALORE, IRRAGGIAMENTO SOLARE E QUADRI ELETTRICI. DEVONO ESSERE CHIUSI ERMETICAMENTE E NON DEVONO ESSERE COLLOCATI IN ALTO O COMUNQUE IN POSIZIONI DI EQUILIBRIO PRECARIO. DEVONO ESSERE RISPETTATE LE SPECIFICHE PRESCRIZIONI DELLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

CLP-GHS / ADR

Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose e dove richiesto etichettatura inerente trasporto merci pericolose su strada



ETICHETTE ADR

CER 15.01.10
imballaggi contenenti
residui di sostanze
pericolose o contaminati
da tali sostanze

Il Deposito Temporaneo

N. Progr. del Quadro per Residui di Sostanze pericolose	
Data di deposito	
Materie	
CER	
Materie	

R

06/04/2014 Relatore: Settimio Francesco 97

ATTENZIONE
AREA DEPOSITO
TEMPORANEO
RIFIUTI SPECIALI

DEPOSTI TEMPORANEI CORRETTI



**COPERTURA
PROTEZIONE
BASAMENTI**



**ETICHETTATURA
PITTOGRAMMI**



**RECIPIENTI
CONFORMI**



**KIT
ANTISPANDIMENTO**

**CARTELLONISTICA
SICUREZZA**




DEPOSITO TEMPORANEO

**IL RAGGRUPPAMENTO DEI RIFIUTI E IL DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA
DEVONO ESSERE ORGANIZZATI
CONFORMEMENTE E SINERGICAMENTE
AL**

TESTO UNICO AMBIENTALE

**DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale e s.m.i.,
Art. 185 bis**



TESTO UNICO

**SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO**

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n, 81

**DEPOSITI TEMPORANEI NON CORRETTI
SANZIONI**



DEPOSITI INCONTROLLATI ?

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3[^] 12/09/2017 (ud. 15/12/2016), Sentenza n.41524

RIFIUTI - Deposito alla rinfusa o accumulo disordinato di rifiuti eterogenei - Deposito temporaneo - Deposito preliminare o stoccaggio - Deposito incontrollato o abbandono di rifiuti - Responsabilità - Titolare della impresa e delegato all'attività imprenditoriale per conto della impresa - Art. 256, dlgs n. 152/2006

L'ipotesi in cui si sia compiuto un deposito di rifiuti fra loro eterogenei ammassati in maniera del tutto asistemica (o alla rinfusa) e senza alcuna autorizzazione esula dalla fattispecie del deposito temporaneo, pur ricorrendone in linea astratta gli altri requisiti cronologici, quantitativi e di ubicazione. Essa, infatti, può manifestarsi come deposito temporaneo, come tale lecito, solo quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione, mentre si ha deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni a tal fine previste dalla legge per il deposito temporaneo di rifiuti.



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 12/09/2017 (ud. 15/12/2016), Sentenza n.41524

RIFIUTI - Deposito alla rinfusa o accumulo disordinato di rifiuti eterogenei - Deposito temporaneo - Deposito preliminare o stoccaggio - Deposito incontrollato o abbandono di rifiuti - Responsabilità - Titolare della impresa e delegato all'attività imprenditoriale per conto della impresa - Art. 256, dlgs n. 152/2006.

Infine, si ha invece deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore (Corte di cassazione, Sezione feriale, 3 settembre 2007, n. 33791). Inoltre, ai fini della attribuzione del reato deve farsi riferimento non alla sola formale investitura della titolarità della impresa implicata nella attività di deposito incontrollato dei rifiuti ma la relativa responsabilità va estesa anche a chi, in via di fatto, eserciti comunque la attività imprenditoriale per conto della impresa in questione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 /09/2013, n. 38364).

condanna in base reato art.256 comma 2 Dlgs 152/2006 s.m.i

(riforma sentenza n. 3154 della CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA del 21/10/20139

.....

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 19 MARZO 2015 N. 11492

Rifiuti - Deposito temporaneo ex art. 183 lettera bb) D.Lgs. 152/2006

Categorie omogenee - Nozione - Coincidenza con classificazione CER - Sussiste - Rilevanza per gestione illecita ex art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/2006 - Sussiste

La Suprema Corte ha sancito con sentenza 19 marzo 2015 n. 11492 che: “le categorie, comprese quelle di cui alla lettera bb), **non sono identificabili sic et simpliciter con la classificazione di cui all’art. 184** del D.Lgs. 152/2006 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi), ma ne costituiscono specificazione, precisa individuazione tecnica (connotata da apposito CER), sì che anche l’omogeneità delle stesse deve essere verificata nei medesimi termini”.

Nel caso di specie si trattava di una enorme quantità di rifiuti composto da materie varie rocce, scorie di cemento, bancali, miscele bituminose, pneumatici, etc) ammassate alla rinfusa e senza alcuna distinzione.

E’ stata esclusa la tesi difensiva del deposito temporaneo, di cui all’art. 183 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 che richiede che lo stesso si effettuato (tra l’altro) per categorie omogenee, nel caso di specie non ravvisabili.

Per deposito controllato o temporaneo si intende, infatti, ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, solo quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel D.Lgs. 152/2006.

QUINDI

In difetto, anche di uno solo dei requisiti menzionati, il deposito viene considerato:

DEPOSITO PRELIMINARE

se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di **autorizzazione** o comunicazione è sanzionato penalmente dal DLgs n. 152/06 art. 256 c.1

MESSA IN RISERVA

se il materiale è in attesa di essere avviato a operazioni di recupero che, trattandosi di fase di gestione dei rifiuti, richiede **il titolo autorizzativo** la cui mancanza integra il reato previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 256 c.1

DEPOSITO INCONTROLLATO

o abbandono, quando i rifiuti non siano destinati a operazioni di smaltimento o di recupero.



Tale condotta è **sanzionata come illecito amministrativo** se posta in essere da un privato e come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di ente o impresa.

*I Giudici, non ravvisando la presenza di categorie omogenee in termini di CER, hanno confermato la condanna dell'imputato per il reato di gestione illecita di rifiuti ex art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/2006 specificamente il reato di **deposito preliminare di rifiuti non autorizzato dando atto che il collocamento dei rifiuti, alla rinfusa, era prodromico ad attività di smaltimento.***



STOCCAGGIO

RECUPERO - SMALTIMENTO



CIRCOLARE MINISTERIALE 2019 N. 1121

*"LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEGLI **STOCCAGGI NEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI** E PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI" (NON COGENTE)*



Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006,

CRITERI OPERATIVI E GESTIONALI

Impianti smaltimento, recupero, trattamenti intermedi

- Stoccaggi di rifiuti effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente **operazioni R13 e D15**, e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);
- Stoccaggi di rifiuti in ingresso presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti **da R1 a R12, ovvero ai punti da D1 a D14**;
- Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, **intermedi tra due o più fasi di trattamento**, svolte nell'ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;
- Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, **in attesa** o già sottoposti all'eventuale **caratterizzazione**, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali

SI POSSONO AVERE INDICAZIONI PER GESTIRE DEPOSITI DI RIFIUTI IN AZIENDA

MODALITÀ DI GESTIONE

Sintesi della circolare

- In fase di esercizio, **la responsabilità** della gestione operativa dell'impianto è **affidata ad un direttore tecnico**, opportunamente formato (DM 2014, n. 120. Responsabile Tecnico)
 - Il direttore tecnico, che deve essere sempre presente in impianto, assicura, ovvero **collabora con il responsabile del servizio di prevenzione** e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti)

**IL DIRETTORE TECNICO
DEVE ASSICURARE E VERIFICARE
DIVERSI ASPETTI GESTIONALI**

COME GESTIRE L'IMPIANTO

Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

a) sia acquisito il relativo formulario di identificazione ~~e scheda SISTR!~~ e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto

I registri di carico e scarico siano tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs 152/06 e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto;

Le operazioni di scarico e di stoccaggio dei rifiuti siano condotte in modo da evitare emissioni diffuse. I rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi ad essi dedicati, movimentati in circuito chiuso, non sono ammessi travasi da tubazioni "mobili";

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:

a) la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;

b) l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;

c) per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;

d) di produrre degrado ambientale e paesaggistico;

e) il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;

f) ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;

In caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente

I rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all'interno dell'impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee

COME GESTIRE L'IMPIANTO

Nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto, non vengano effettuate miscele se non quelle espressamente previste dalla legge ed autorizzate

Il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato di DPI

I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento


La movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri e, in particolare

I rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia

La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata

Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni

Tempistiche di stoccaggio dei rifiuti comprese tra sei mesi (recupero) dodici mesi (smaltimento)



**UN RIFIUTO INFIAMMABILE, È CLASSIFICATO
COME RIFIUTO PERICOLOSO DI TIPO HP 3**

QUANDO

Il rifiuto contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo PRESENTI IN TABELLA. Valutazione in base ai metodi di prova.

rifiuto liquido infiammabile

rifiuto liquido il cui punto d'infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto d'infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;

rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile

rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;

rifiuto solido infiammabile

rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;

rifiuto gassoso infiammabile

rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;

rifiuto idroreattivo

rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolosa;

altri rifiuti infiammabili

aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

TABELLA CODICI

HP3 RIFIUTI INFIAMMABILI

Codici di classe e categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Indicazioni di pericolo
Flam. Gas 1	H220	<i>Gas altamente infiammabile</i>
Flam. Gas 2	H221	<i>Gas infiammabile</i>
Aerosol 1	H222	<i>Aerosol altamente infiammabile</i>
Aerosol 2	H223	<i>Aerosol infiammabile</i>
Flam. Liq. 1	H224	<i>Liquido e vapore altamente infiammabili</i>
Flam. Liq. 2	H225	<i>Liquido e vapore facilmente infiammabili</i>
Flam. Liq. 3	H226	<i>Liquido e vapore infiammabili</i>
Flam. Sol. 1	H228	<i>Solido infiammabile</i>
Flam. Sol. 2		
Self-react. CD	H242	<i>Rischio di incendio per riscaldamento</i>
Self-react. EF		
Org. Perox. CD		
Org. Perox. EF		
Pyr. Liq. 1	H250	<i>Spontaneamente infiammabile all'aria</i>
Pyr. Sol. 1		
Self-heat. 1	H251	<i>Sostanza autoriscaldante: può infiammarsi</i>
Self-heat. 2	H252	<i>Sostanza autoriscaldante in grandi quantità: può infiammarsi</i>
Water-react. 1	H260	<i>A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente</i>
Water-react. 2 Water-react. 3	H261	<i>A contatto con l'acqua libera gas infiammabili</i>



**GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE**